

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2022
BANDO PUBBLICO Sottomisura 6.1 – Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori"

EDIZIONE 2022

Approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/228 del 25/07/2022

NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Allegate alla concessione del beneficio determinato a favore della ditta DI SANTE ANTONIO – domanda AGEA/SIAN n. 34250002358)

Il Beneficiario ammesso alla concessione del finanziamento ha i seguenti obblighi:

1. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non possedesse le adeguate qualifiche e competenze professionali prescritte, deve conseguire le stesse entro e non oltre la data di conclusione dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale attraverso una delle fattispecie di seguito riportate, e a darne comunicazione al Servizio DPD018, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dpd018@pec.regione.abruzzo.it, entro venti (20) giorni dalla avvenuta acquisizione:
 - Il conseguimento di titolo di studio ad indirizzo agrario o agro-alimentare, conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti) ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia: titolo universitario afferente agli indirizzi agricoli, agroalimentari, ambientali, veterinari, biologici e forestali; titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agrario o agroalimentare;
 - Il conseguimento di esperienza formativa a indirizzo agrario o agro-alimentare per un minimo di 100 ore desumibile da un attestato rilasciato da Organismi formativi accreditati ai sensi del D.M. n. 166/2001 e s.m.i.;

Tale obbligo dovrà essere espletato, nel caso di domanda presentata da società con più insediati, da tutti i soggetti insediati richiedenti il premio.

2. **Permanere in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione del saldo finale del premio da parte del Servizio regionale competente e, per le società, mantenere, per lo stesso periodo, i requisiti in materia di possesso di capitale sociale e di preposizione agli organi sociali stabiliti per l'accesso ai benefici;**
3. **Garantire l'iscrizione all'INPS (sezione Agricoltura), in qualità di soggetto beneficiario, per almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione del saldo finale.** Tale impegno dovrà essere rispettato, in caso di insediamento multiplo, a nome di tutti i soggetti richiedenti il premio. La verifica ed il buon esito dell'avvenuta iscrizione menzionata, sarà oggetto di verifica preventiva prima di ogni domanda di pagamento.
4. **Acquisire il possesso dei requisiti di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito nell'art 3 del DM n. 6513/2014, nell'art. 1 del DM 1420/2015 e nell'art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, entro 18 mesi dalla data della concessione del finanziamento, e comunque non oltre il 30 giugno 2025 ;**
5. **Dare inizio all'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) entro e non oltre il termine improrogabile di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, pena la revoca dello stesso;** l'intervento può essere avviato dalla data di presentazione della domanda di sostegno: non rientrano tra le spese eleggibili le operazioni portate materialmente a termine

o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

6. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma precedente, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale;
7. Attuare le azioni programmate con le Tipologie Interventi 6.1.1 in modo conforme rispetto alle finalità della Misura 6 e con il PSA approvato;
8. Realizzare gli investimenti dichiarati nelle specifiche sezioni del PSA presentato denominate: “*Modalità di utilizzo del Premio dell'intervento 6.1.1*” così come ridefiniti ed approvati a seguito di istruttoria regionale con specifici Verbali acquisiti agli atti dell'Amministrazione per gli importi indicati nel Provvedimento di Concessione del finanziamento;
9. Concludere l'attuazione del Piano suddetto **entro il 30 giugno 2025, quale scadenza improrogabile della conclusione del PSA nonché di assolvimento di tutti gli impegni previsti da bando, con presentazione della relativa domanda di pagamento del saldo entro e non oltre il 30 luglio 2025,** pena la revoca del provvedimento di concessione;
10. Ai fini della verifica di cui al comma 9, il Piano di Sviluppo Aziendale si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso;
11. Utilizzare integralmente il Premio per lo sviluppo dell'azienda mediante l'attuazione degli specifici investimenti dichiarati nel PSA;
12. Mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice CUP di progetto nelle causali di pagamento/fatture);
13. **Conservare la documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;**
14. **Riportare il CUP (codice unico del progetto) su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti.** Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione, per le quali va adottata la seguente dicitura: “La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. CE 1305/2013 - sottomisura 6.1 Bando approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/228 del 25 luglio 2022 e s.m.i.”;
15. Consentire l'accesso in azienda in ogni momento e senza restrizioni, nonché assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dalle specifiche disposizioni;
16. Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014, secondo gli obblighi riportati nell'allegato III, parte 1 Punto 2 e parte 2 punti 1 e 2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dalle specifiche disposizioni;
17. Rendere noto alla Struttura competente per territorio della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione nella realizzazione degli investimenti autorizzati;
18. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
19. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità **(non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti)**:

- bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo);
 - ricevuta bancaria;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - carta di credito;
 - bollettino postale.
20. Per tutte le modalità di pagamento consentite, effettuare le operazioni utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010);
21. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla concessione, **presentare la domanda di pagamento della prima rata del premio, pari al 50% del premio totale spettante**. A tal fine per data di richiesta della prima rata del premio, si intende la data di rilascio della relativa domanda di pagamento sul portale SIAN;
- In questa sede, dovranno essere obbligatoriamente presentati i documenti indicati nelle “linee guida per la presentazione della domanda di pagamento” allegate al bando;
22. Indirizzare le Domande di Pagamento allo STA territorialmente competente;
23. **Le domande di pagamento devono essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente dal soggetto beneficiario destinatario di un provvedimento di concessione.**
24. Il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento comporterà la decadenza o l’applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dal bando e dalle specifiche disposizioni;
25. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all’istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione;
26. Tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per inadempienze di terzi relative all’esecuzione dei lavori e delle opere relative agli investimenti approvati;

Il Beneficiario, inoltre, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- Può richiedere, **una sola variante** debitamente motivata con l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute cause di forza maggiore di natura non soggettiva, entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, ossia entro e non oltre il **31 marzo 2025 per i progetti che si concludono il 30 giugno 2025**, così come da Disposizioni dell’Autorità di Gestione prot. 410973/23 del 09/10/2023, e **non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.**
- Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al PSA e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi.
- A pena di inammissibilità, l’eventuale richiesta di variante deve essere corredata da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - a) motivazioni e dettagliata descrizione della variante;
 - b) quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e) Piano di Sviluppo Aziendale modificato a seguito della variante proposta.
- Non sono approvate le varianti che comportano:
 - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell’azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano di Sviluppo Aziendale;

b) la riduzione del punteggio assegnato per l'ammissibilità a finanziamento.

- Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **una sola proroga** dei termini per la realizzazione degli interventi nel PSA e per un periodo non superiore a tre mesi (sei mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate), fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo fissato al **30 giugno 2025**.
- **Non è ammesso il cambio di beneficiario in nessun caso.**

Motivi di decadenza dai benefici:

- a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- b) la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per (5) cinque anni decorrenti dal pagamento del saldo;
- c) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali il sostegno è stato concesso;
- d) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- e) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
- f) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
- g) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento oltre il termine massimo di ritardo consentito previsto dalle specifiche disposizioni sull'applicazione delle sanzioni;
- h) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- i) la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- j) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014;
- k) decorrenza del termine fissato per l'acquisizione di titolo di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg UE 1307/2013;
- l) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- m) mancata realizzazione dell'intervento;

Motivi di revoca dei benefici:

- a) l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - b) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - c) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - d) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
 - e) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - f) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
 - Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di forza maggiore.

Motivi di applicazione delle riduzioni dei benefici:

- a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- b) il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- c) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura;
- d) mancato rispetto di impegni specifici di misura definiti dal bando attuativo.

Disposizioni sanzionatorie

Per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano, ai fini della determinazione delle riduzioni ed esclusioni, le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale approvate con Determina Direttoriale DPD/356 del 17/09/2020 e s.m. e i. e dagli atti generali adottati dall'Organismo pagatore in attuazione delle stesse.

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni come disposto dal Manuale delle procedure approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD331/2022 e s. m. e i.

Le disposizioni sanzionatorie non sono applicabili per i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa.

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento al bando e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale ed alle relative disposizioni attuative.